

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ambito Territoriale di Milano- Ufficio Contenzioso Civile

Tel. 02.92891520 – Fax 02.92891583

Via Soderini, 24 – 20146 Milano

Pec: uspmi@postacert.istruzione.it

RG. 2256/2019

Udienza: 29/05/2019

Giudice : Dr. ATANASIO

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione lavoro

MEMORIA DIFENSIVA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

Su ricorso ex art.414 c.p.c

Il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** in persona del Ministro pro tempore, **l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia** in persona del Direttore in carica, **l'Ambito Territoriale di Milano**, in persona del Dirigente in carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80 e succ. modif. dalla Dr.ssa Avv. Emanuela Romano (C.F. RMNMLL73B45F537M), funzionario in servizio presso lo stesso Ambito territoriale, legalmente domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12 bis, D. Lgs. 3 febbraio 1993, n°29 come introdotto dall'art. 7, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80, - in Milano, Via Soderini, 24, Pec: uspmi@postacert.istruzione.it,

Resistente

contro

BONACASA ANNAMARIA (BNCNMR61C41I533S), rappresentata e difesa **dall' Avv. Vincenzo La Cava** del Foro di Messina

Ricorrente

Con ricorso notificato il 01/03/2019, premessi i fatti di cui all'atto, la ricorrente ha chiamato in causa il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca affinché l'intestato Tribunale si pronunci per:

"1. Accertare e dichiarare la illegittimità del bollettino dei movimenti della scuola primaria dell'ambito territoriale di Agrigento 003 e seguenti del 29.7.016 nonché della nota mail ricevuta dalla ricorrente del 29.7.2016 nella parte in cui non viene concesso il trasferimento presso l'ambito richiesto con contestuale fissazione dell'udienza di comparizione e indicazione dei termini per la notificazione del ricorso e del decreto.

Accertare e dichiarare la disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva della stessa che seguono: a) del bollettino/elenco dei trasferimenti della Scuola primaria pubblicato il 29.7.2016 con il quale non è stato incluso il nominativo della ricorrente per gli anni 2016 e seguenti, conseguentemente, b)previa disapplicazione della mail 29.7.2016 omesso



*trasferimento della ricorrente presso l'ambito territoriale "Sicilia A003" e seguenti nella Provincia di Agrigento ovvero in via ulteriormente gradata ad uno degli Ambiti Territoriali di cui alla domanda, secondo l'ordine indicato e in considerazione del punteggio di titolarità e comunque nella Regione Sicilia; e comunque ordinare alle amministrazioni resistenti ciascuno per quanto di propria competenza di adottare ogni provvedimento utile e conducente anche , se del caso , per l'anno scolastico 018/019 e seguenti ed in tal senso riformulando la graduatoria esistente con contestuale revoca delle assegnazioni ottenute dai resistente di cui infra;
Conseguentemente ordinare il trasferimento della ricorrente, anche in sovrannumero, presso l'ambito territoriale "Sicilia A003" e seguenti nella Provincia di Agrigento ovvero in via ulteriormente gradata ad uno degli Ambiti Territoriali di cui alla domanda, secondo l'ordine indicato e in considerazione del punteggio di titolarità"*

Con il presente atto si costituisce in giudizio l'Amministrazione Scolastica scrivente, come in atti rappresentata e difesa, che integralmente contesta in fatto e in diritto tutto quanto addotto da parte ricorrente.

NEI FATTI

La ricorrente:

- Ha svolto supplenze nella Provincia di Milano in quanto ivi inserita nelle Graduatorie.
- In data **01/09/2013** è stata **immessa in ruolo** in esito a concorso per soli titoli in scuola primaria - tipo di posto comune – in **Provincia di Milano** e assegnazione di sede in Gaggiano (MI), Scuola Primaria di Via Matteotti (**all.1**).
- Nel mese di aprile 2016 ha presentato domanda di trasferimento interprovinciale in forza del disposto dell'art.1, comma 108, della L.107/2015 (**all.2** e allegati). Ha indicato i seguenti ambiti di preferenza di cui i primi tre della Provincia di Agrigento:

"1 SICILIA AMBITO 0003

2 SICILIA AMBITO 0002

3 SICILIA AMBITO 0001

4 SICILIA AMBITO 0028

5 SICILIA AMBITO 0017

6 SICILIA AMBITO 0019

7 SICILIA AMBITO 0020

8 SICILIA AMBITO 0021

9 SICILIA AMBITO 0027

10 SICILIA AMBITO 0018"

E ulteriori 21 scuole di preferenza nella Provincia di Agrigento.

- E' rientrata nella FASE B1 della Mobilità di cui all'art.6 CCNI (docenti immessi in ruolo entro anno scolastico 2014/2015). Le sono stati riconosciuti **46 punti oltre eventuali 6 punti nel comune di ricongiungimento**, nessuna precedenza (**all.3**).
- Non ha ottenuto il trasferimento richiesto per assenza di cattedre disponibili.
- Dopo un percorso lavorativo segnato da molteplici e continue assenze per malattia propria, dal 23/12/2017 al 30/06/2018 ha ottenuto congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap.



- Anche nel presente anno scolastico 2018/2019 la ricorrente non ha ripreso servizio per reiterate richieste di congedo a vario titolo: assistenza a familiare con handicap, aspettativa per motivi di famiglia, assenza per malattia.
- Risulta che il familiare da assistere, il padre Bonacasa Pellegrino, sia deceduto in data 06/04/2019 (**all.4**).

PRECEDENTI GIUDIZI

La ricorrente ha presentato identico ricorso innanzi al Tribunale di Milano, sezione lavoro (**all.5**), RG 8846/2018, Giudice dott. Di Leo.

Il MIUR si è regolarmente costituito chiedendone il rigetto.

All'udienza del 13/02/2019 nessuno è comparso e il giudice, all'udienza successiva del 21/02/2019, ha dichiarato l'estinzione del procedimento.

Immediatamente è stato ripresentato, con iscrizione a ruolo in data 01/03/2019, il medesimo ricorso sub RG 2256/2019.

IN DIRITTO

La ricorrente contesta gli esiti della Mobilità del 2016 e in particolare osserva:

- di essere stata sopravanzata, nel 2016, da colleghi immessi in ruolo solo in epoca successiva e in forza del piano straordinario di assunzioni da Fasi B2, B3, C e D della Mobilità 2016 con punteggi inferiori al proprio. Propone elenco di numerosi docenti che hanno ottenuto sede definitiva in Provincia di Agrigento pur con punteggio inferiore.
- Che il sistema posto in essere dal MIUR si porrebbe in contrasto con la stessa legge 107/2015 che stabiliva la priorità nei trasferimenti per i docenti assunti ante 2014/2015.
- Che sarebbe stata accertata l'illegittimità del sistema informatico utilizzato dal MIUR per operare i trasferimenti.

1. LA MOBILITA' 2016: trasferimenti di docenti in FASE B1

La ricorrente, come dalla stessa confermato, **ha partecipato alla FASE B1** della Mobilità del 2016/2017, con 46 punti complessivi e senza precedenti riconosciute da CCNI.

Orbene, l'amministrazione scrivente dichiara che **nessun docente di scuola primaria di fase B1, senza precedenti, ha ottenuto trasferimento negli Ambiti Territoriali richiesti dalla ricorrente.**

Nessuna prova contraria è stata prodotta.

2. LA MOBILITA' 2016: il presunto conflitto con docenti in fase B3

La docente allora riporta nomi di docenti (cfr pag.3-4-5-6 del ricorso) che hanno ottenuto il trasferimento pur appartenenti a FASI B2, B3, C e D della Mobilità del 2016 e che, quindi, avrebbero dovuto essere trattati successivamente alla fase B1 cui appartiene la stessa.

Vediamo **l'elenco alfabetico completo** di tutti i dati relativi ai docenti di scuola primaria, trasferiti in **Provincia di Agrigento nel 2016** e richiamati dalla ricorrente (si fa presente che i dati sono di



libera consultazione sui siti delle amministrazioni scolastiche competenti e sui siti delle associazioni sindacali). Si allega anche Bollettino dei Trasferimenti relativi alla Provincia di Agrigento per l'a.s. 2016/2017 (**all. 6**).

COGNOME	NOME	PUNTI	FASE	AMBITO ASSEGNATO
ALBANO	CHIARA	15	B3	SIC0000003
ANALFINO	GIOVANNA	22	B3	SIC0000002
BACINO	LILLY	28	B3	SIC0000003
BELLAVIA	ROSA MARIA	22	B3	SIC0000002
BELLOMO	NICOLINA	19	B3	SIC0000002
BUSCEMI	MARCELLA	25	B3	SIC0000002
CALAMIA	ANNA	29	B3	SIC0000003
CALANDRINO	GIUSEPPA DANIELA	23	B3	SIC0000003
CALDARA	ANTONELLA	23	B3	SIC0000003
CAPRARO	ALFONSINA	13	B3	SIC0000003
CARACAUSI	GIUSEPPINA	21	B3	SIC0000003
CARBONE	VINCENZA	21	B3	SIC0000002
CARUSO SPINELLI	ILARIA DOMINIQUE	23	B3	SIC0000002
CASTELLI	ANNAMARIA	18	B3	SIC0000002
CAVALERI	ANNA	23	B3	SIC0000002
CHIESA	CATERINA	24	B3	SIC0000003
CONTINO	ANGELA	25	B3	SIC0000002
DI LUCIA	FRANCESCA	27	B3	SIC0000003
DI MAIDA	TANIA RITA	19	B3	SIC0000002
DI ROSA	MIRIAM	17	B3	SIC0000002
GARUFO	CONCETTA	24	B3	SIC0000002
GRISAFI	FRANCESCA	19	B3	SIC0000002
GUIDA	LOREDANA	17	B3	SIC0000002
IMBORDINO	CARMELA GIUSEPPA	15	B3	SIC0000003
LENA	ROSANNA	18	B3	SIC0000002
LICATA	MARIA GRAZIELLA	13	B3	SIC0000003
LIPARI	AMELIA	15	B3	SIC0000003
LO PRESTI	LAURA GIUSY	18	B3	SIC0000003
MARCHETTA	FEDERICA	23	B3	SIC0000003
MARIA	LINA	22	B3	SIC0000002
MILIOTI	ILARIA	22	B3	SIC0000002
MOSCATO	MARIA CRISTINA	18	B3	SIC0000003
MURATORE	ROSSELLA ANTONELLA	24	B3	SIC0000003
NASCÈ	SALVATORE	18	B3	SIC0000003
PALUMBO PICCIONELLO	MONICA	24	B3	SIC0000002
PECORARO	ERSILIA	22	B3	SIC0000002
PIRRERA	CALOGERO	19	B3	SIC0000002
PULLARA	ROSALIA	17	B3	SIC0000002
RANERI	LAURA VIVIANA	17	B3	SIC0000002
SAIEVA	PASQUALINA	25	B3	SIC0000003
SALAMONE	KATIA	19	B3	SIC0000003



SCHEMBRI	VANESSA	15	B3	SIC0000003
SCICHLONE	ILEANA	18	B3	SIC0000002
SORCE	LUCIA	21	B3	SIC0000002
SPATARO	ASSUNTA	15	B3	SIC0000003
TERRAZZINO	EVELIN	28	B3	SIC0000003
TORTORICI	ANNA	21	B3	SIC0000003
TRAVERSA	NINETTA	21	B3	SIC0000003
VESCO	ORNELLA	12	B3	SIC0000003
VIRONE	ANITA	21	B3	SIC0000003

Come è possibile osservare appartengono tutti alla **FASE B3**, non a FASE C o FASE D della mobilità.

Ella lamenta di non aver ottenuto una sede di servizio in uno degli ambiti siciliani indicati in domanda e di aver osservato come altri docenti in fase B3 abbiano ottenuto Ambiti Territoriali da lei indicati fra le sue preferenze e questo in contrasto con la legge.

Nessuna contestazione può essere mossa da docenti di Fase B1 nei confronti di docenti della Fase B3.

La docente è stata immessa in ruolo in Provincia di Milano con decorrenza giuridica 01/09/2013 in quanto iscritta nelle GAE della Provincia di Milano stessa e in Provincia di Milano ha prestato attività di docente con contratti a tempo determinato a far data dal 2007.

Ha partecipato alle procedure di **mobilità straordinaria** previste dalla L.107/2015, nell'ambito della cd. FASE B1, ossia quella riservata ai docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/2015.

E' bene ripercorrere l'intera complessa vicenda.

La docente è stata immessa in ruolo secondo le vie ordinarie.

Ai sensi dell'art.399, comma 3, D. Lgs. 297/1994 (TU):

3. I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il decreto legislativo stabilisce che la ricorrente, immessa in ruolo in Provincia di Milano, non avrebbe potuto chiedere il trasferimento interprovinciale "prima di tre anni scolastici", non prima, quindi, dell'anno scolastico 2017/2018.

Con successiva Legge n. 107 del 2015, art.1, comma 96 (all.7) il Parlamento ha stabilito un **piano di assunzione straordinario** di docenti a tempo indeterminato (nei limiti dei posti) per:

"a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto



direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale , 4ª serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) , della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017".

E il successivo art.1, comma 108 L.107/15 ha previsto un **piano straordinario di mobilità territoriale** consentendo una deroga all'obbligo di vincolo di permanenza triennale per i docenti assunti entro il 2014/2015.

*"Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, **in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia**, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c) .*

Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b) , assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c) , e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati."

Dalla lettura del citato comma 108 della Legge 107/2015 (non il CCNI e non l'OM 241/16) si evince che la *ratio* dello stesso consiste nella volontà di non penalizzare i docenti già in ruolo, come la ricorrente, prevedendo i seguenti benefici:

- a) Il primo consiste nella deroga al disposto dell'art.399, comma 3, T.U.: i docenti assunti a tempo indeterminato entro il 2014/2015 possono conseguentemente presentare domanda di trasferimento per l'anno 2016/2017 anche se non sono decorsi i tre anni scolastici dalla immissione in ruolo. La ricorrente ha potuto partecipare alla mobilità territoriale con un anno di anticipo rispetto a quanto stabilito dall'art.399 T.U.
- b) Il secondo beneficio consiste nel fatto che i docenti già assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 possano far valere il proprio diritto al trasferimento anche sul novero dei posti assegnati ai docenti neo-immessi provenienti da graduatorie ad esaurimento (comma 96, lett.b), ma non sui posti assegnati ai docenti vincitori di concorso del 2012 per i quali vige un diritto all'accantonamento della sede provinciale già ricevuta in via provvisoria con l'assunzione a tempo indeterminato del 2015/16.



Tutto questo è stabilito da **fonte primaria del diritto**, dall'art.1, comma 108, della Legge 107/2015, non dal CCNI del 08/04/2016 e neppure dalla Ordinanza Ministeriale 241/2016 di cui si chiede declaratoria di illegittimità e conseguente disapplicazione.

Il comma 108 sopra citato non riporta una categoria di docenti: quelli assunti a tempo indeterminato ai sensi dell'art.1, comma 96, lettera a), L.107/15 i docenti, cioè, provenienti da graduatorie di merito vincitori del concorso del 2012.

Gli stessi, non essendo contemplati dalle norme di legge dettate in tema di mobilità straordinaria dalla L.107/2015, qualora avessero già ottenuto la sede definitiva ai sensi del comma 98 lett.a) avrebbero potuto presentare domanda di mobilità solo al termine dello svolgimento di tutte le fasi precedenti (c.d. FASE D). Ma qualora avessero ricevuto la proposta di assunzione ex comma 98 lett. b) e c) – quindi con sede assegnata provvisoriamente – avrebbero dovuto partecipare comunque all'assegnazione della sede definitiva, ma solo e unicamente nella stessa provincia di nomina provvisoria e sullo stesso identico numero di cattedre già assegnate in via provvisoria all'interno della provincia. Tale numero di cattedre è stato oggetto, quindi, di doveroso accantonamento.

Non è possibile invocarsi discriminazione alcuna in merito a previsto "accantonamento" dei posti di cui all'art.2 comma 3, CCNI: tale accantonamento dei posti per i docenti provenienti da Graduatorie di Merito riguarda solo la provincia di nomina.

Così come la ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato il 01/09/2014 in esito a concorso 1999 ed ha avuto la sede nella provincia di Milano in cui era inserita nelle graduatorie (iscrizione n.MI 191800), così i docenti vincitori di concorso 2012 hanno avuto assegnazione del posto a tempo indeterminato nella provincia di relativa iscrizione in graduatoria a far data dal 01/09/2015.

Su tutta la questione si è già più volte espressa la Corte d'Appello di Milano che ha riconosciuto la piena validità della procedura di Mobilità del personale docente del 2016 relativamente alla suddivisione nelle diverse Fasi di svolgimento della stessa (una per tutte si veda l'allegata Sentenza della Corte d'Appello di Milano n.524/2018 – **all.9**).

3. LA MOBILITA' 2016: il presunto conflitto con docenti in Fase B2, C e D

Nessun elemento concreto di prova è stato addotto dalla ricorrente relativamente alla presunta assegnazione di posti per il trasferimento a docenti di altre fasi ulteriori.

- Nessun docente di FASE C è stato trasferito in SICILIA.
- Nessun docente in fase D ha sottratto posti a docenti di fase B1.

4. Osservazioni ulteriori inopportune e non vere.

In ricorso si legge:

- Pag.12: *"si sono verificate situazioni paradossali per cui docenti con svariati anni di servizio, oltre che di età, si sono visti assegnare degli ambiti territoriali situati a centinaia di chilometri di distanza dalla propria città di residenza, mentre docenti idonei del concorso 2012, che non avevano neanche un giorno di servizio e nessun titolo si sono visti assegnare sedi viciniori"*.
- Pag. 13: *"di recente è stato acclarato con perizia tecnica del 4.6.017 la illegittimità del sistema utilizzato per i trasferimenti dei docenti nell'ambito delle predette operazioni di mobilità"*.

Tali affermazioni sono pretestuose e fuori contesto.



Si ricorda che:

- La docente si è volontariamente iscritta nelle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Milano in piena libertà e senza costrizione alcuna: in tale sede, quindi, per vie ordinarie è stata immessa in ruolo nel 2013/2014.
- La docente ha svolto anni di lavoro come docente a tempo determinato in Provincia di Milano.
- La docente era perfettamente a conoscenza del fatto che Milano si trova a centinaia di chilometri da Agrigento e non può ora dichiararsi “sorpresa” del fatto.
- Nessun rilievo può essere dato ad una perizia di parte fatta svolgere da una associazione sindacale: ad oggi, dopo due anni, e con migliaia di ricorsi presentati dalle associazioni di categoria, non c'è una sola sentenza del Consiglio di Stato o della magistratura ordinaria che abbia stabilito che il sistema informatico per regolare la Mobilità del 2016 non abbia funzionato. Ogni diversa affermazione è pura fantasia!

5. Giurisprudenza.

Ci si riporta integralmente a quanto stabilito dalla **Corte d'Appello di Milano con sent.524/2018 (all.9)**.

“IL QUADRO NORMATIVO

Appare opportuno ricordare il quadro normativo di riferimento ed innanzitutto le disposizioni della legge 107 /2015 che ha disciplinato il previsto piano straordinario di assunzioni e mobilità del personale docente

L'art. 1 comma 95 prevede che l'attuazione di un "un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al D.Lgs 16 Aprile 1994 n. 297 , al termine delle quali sono sopresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012....

L'art. 1 comma 96 prevede in particolare che "Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95: a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado; b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all' articolo1, comma 605 lett. C della legge 27 dicembre 2012 e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017".

Successivamente alla fase dell'assunzione, viene in rilievo la procedura di mobilità, disciplinata, a livello normativo, dall'art.1 comma 108, in base al quale

"Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo



indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 Aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati".

In materia di mobilità, un ruolo centrale è riservato dal legislatore, alla contrattazione collettiva (articolo 462, comma 7 del D.Lgs. 297/1994 : " Le modifiche e le integrazioni alle ordinanze relative alla mobilità e alla utilizzazione del personale della scuola ha luogo in sede di contrattazione ")

Dal punto di vista della contrattazione collettiva, risulta siglato in data 8.4.2016 (e recepito da una ordinanza ministeriale in pari data) un contratto collettivo nazionale integrativo che disciplina compiutamente la fase della mobilità, distinguendo 4 sotto-fasi.

L'art. 6 ("fasi dei trasferimenti e dei passaggi") al riguardo prevede quanto segue:

"1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi:

FASE A

1. Gli assunti entro il '14/15-compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B. Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.

2. Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia. Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.

FASE B

1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad



un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;

2. gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e e del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.

FASE C

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;

FASE D

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi Be C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. 2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1 3. Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per i posti speciali di infanzia e primaria in caso di possesso dei previsti requisiti e per le sedi di organico dei centri provinciali per l'educazione degli adulti nonché dei corsi serali negli istituti secondari di secondo grado è possibile esprimere la disponibilità per tali tipologie di posti per ciascun ambito territoriale, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 26 e dall'artt. 29 e 30".

L'allegato 1 - "ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo" - prevede, circa la "fase c", che "Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina".

La mobilità del personale docente per l'a.s. 2017/2018 è, invece, disciplinata, dal CCNI dell'11 aprile 2017, le cui previsioni sono state trasposte nell'O.M. n. 221 del 12 aprile 2017.

oooooooo

LA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO-

L' INTERPRETAZIONE DEL CCNI – IL RAPPORTO FRA CONTRATTO NAZIONALE INTEGRATIVO e LA LEGGE – LA NATURA SPECIALE DELLA LEGGE N. 107/2015-



Alla luce del quadro normativo riportato risulta dunque che la materia di mobilità è disciplinata dalla legge , da un successivo CCNI poi trasfuso in una ordinanza ministeriale .

Nella fattispecie appare pacifica la giurisdizione del giudice ordinario ; l'appellante chiede al Giudice di dichiarare il suo diritto al trasferimento in un determinato ambito territoriale.

In una recentissima sentenza , declinando la propria giurisdizione , il Consiglio di Stato , in fattispecie sovrapponibile a quella oggetto del presente procedimento, ha precisato : “ deve essere considerato che nella sostanza il petitum sostanziale dedotto attiene alla violazione di norme di legge da parte del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per la mobilità relativo all'anno 2016/2017....La situazione giuridica dedotta e oggetto di doglianza, dunque, attiene a profili sostanziali di disciplina della materia che sono stati determinati in sede di contrattazione collettiva sulla mobilità e che risultano pedissequamente recepiti nell'ordinanza ministeriale. Va, invero, precisato che l'ordinanza n. 241/2016, ai sensi dell'articolo 462 del D.Lgs. n. 297 del 1994 si limita a disciplinare, con valenza autonoma, i termini e le modalità di presentazione delle domande, elementi questi che non risultano oggetto di specifiche censure.

Si ribadisce, pertanto, che le doglianze proposte... attengono alla disciplina della mobilità così come configurata dal richiamato contratto collettivo nazionale integrativo, recepito nella prefata ordinanza, e non anche ad aspetti propri ed autonomi della stessa, in relazione ai quali potrebbe rinvenirsi l'esercizio di un potere autoritativo nonché di discrezionalità amministrativa...” (Cons. di Stato Sez. VI 18.1.2018 n. 286).

Nello stesso senso altra decisione del Consiglio di Stato ha chiarito : “ Deve in primo luogo essere evidenziato che, al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie in materia di pubblico impiego privatizzato concernenti procedure di mobilità(o di inserimento in graduatorie), occorre avere riguardo al criterio del petitum sostanziale dedotto in giudizio.

Pertanto, nel caso in cui oggetto della domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo e, solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo al soddisfacimento della pretesa del docente ad un determinato trasferimento, al mantenimento della sede o all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento della correlativa pretesa del ricorrente la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo , risultando proposta in via diretta una domanda di un atto amministrativo autoritativo..

Al contrario, nel caso in cui l'istanza rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente a un determinato trasferimento, al mantenimento di una determinata sede o all'inserimento nella graduatoria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precludere la sua pretesa, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario .

Nel senso della operatività di detto criterio di riparto di giurisdizione in tema di lavoro pubblico privatizzato si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sezioni Unite 15.12.2016 n. 25836) (così in motivazione Cons. Stato Sez. VI, Sent., (ud. 12/12/2017) 23-01-2018, n. 453 ... ”.

oooooooo

L'ACCANTONAMENTO DEI POSTI IN FAVORE DEI VINCITORI - IDONEI DEL CONCORSO DEL 2012 .

Nella fattispecie ora in esame il Giudice di prime cure , rigettando il ricorso proposto da Sausa , ha espressamente osservato che “ “ il MIUR ha prodotto scheda anagrafica di ciascuno dei docenti indicati dalla ricorrente...che risultano provenienti dal concorso di merito 2012. Tali docenti hanno potuto usufruire dell'accantonamento previsto dall'art. 8 c.9 del CCNI ... ”.



Orbene l'appellante non contesta in modo specifico tali conclusioni del Tribunale ma, su un piano generale ed astratto , contesta le disposizioni del CCNI dell'8.4.2016 trasfuso nell'ordinanza ministeriale n. 241/2016.

L'appellante ritiene che il CCNI abbia previsto illegittimamente un accantonamento di posti in ambito provinciale nella fase B in favore dei soggetti provenienti dalle graduatorie di merito del concorso del 2012.

Si tratta dei soggetti previsti dall'art. 1, comma 96 lettera a della legge 107 /2015 (“ i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell' universita' e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado) ; secondo l'appellante il CCNI avrebbe introdotto una disparità di trattamento , privilegiando tali docenti , in relazione agli ambiti provinciali , rispetto ai docenti provenienti da GAE , indicati nella lettera b dell'art.1 comma 96. .

L'assunto non è fondato.

Sul punto ha già rilevato questa Corte nella citata sentenza 526/2018:

“ Osserva infatti la Corte come da una oculata disamina dell'art. 1, comma 108 della legge 107/2015 (si vedano le parti evidenziate in grassetto nella esposizione del quadro normativo di riferimento) sia già la legge a fare riferimento, nell'articolata disciplina prevista per la mobilità , solo ai posti già assegnati in via provvisoria ai docenti di cui all'art.1, comma 96 lettera b , cioè quelli provenienti da Gae ; la disposizione non menziona invece i docenti di cui all'art. 1, comma 96, lettera a .

Ne consegue che la disciplina prevista dal CCNI appare , nella diversa considerazione dei docenti provenienti dal concorso del 2012 con l'accantonamento di posti negli ambiti provinciali , in piena sintonia con la legge .

La diversa considerazione di tali docenti , sul piano dapprima della legge e poi su quello della CCNI , ha poi una giustificazione ragionevole.

Va infatti considerato che con il DDG n. 82 del 24 Settembre 2012 sono stati “ indetti, su base regionale , concorsi per titoli ed esami per la copertura di 11542 cattedrerisultanti vacanti e disponibili in ciascuna regione negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/20156 “; la domanda di partecipazione a concorso , a pena di esclusione , doveva essere presentata in una sola regione (articolo 3) ; la vincita del concorso e la conseguente assunzione a tempo indeterminato conferivano ai candidati in possesso dei requisiti di ammissione il titolo di abilitazione all'insegnamento.

Il D.M. n. 356/2014 ha poi previsto lo scorrimento degli idonei qualora i vincitori fossero stati in numero inferiore rispetto al 50% dei posti assegnati .

Tenendo conto che il concorso del 2012 è stato indetto su base regionale risulta in conclusione giustificata la scelta del legislatore dapprima e delle parti collettive in sede di contrattazione integrativa poi di favorire i docenti , vincitori ed idonei, provenienti da quel concorso “ .

Questo Collegio condivide totalmente ed intende dare continuità a tale orientamento. In relazione alla fattispecie in esame , trattandosi di docente assunto nell'anno 2014/2015 , va poi evidenziato che anche per i docenti assunti in tale anni la prima parte dell'art. 1, comma 108 della legge 107/2015 non riserva i posti già assegnati ai docenti provenienti dal concorso del 2012.”

E ancora.



Il Tribunale di Savona, con Sentenza n.143/2017, dopo ampia disamina della procedura straordinaria sia assunzionale che di mobilità, ha rilevato come sia

“Del tutto coerente con tali previsioni normative appare quindi la procedura di mobilità descritta nella contrattazione integrativa laddove ha previsto la ripartizione in fasi, a scalare, della complessa procedura di mobilità, con priorità riconosciuta ai docenti assunti con le ordinarie procedure di assunzione previste dalla legge previgente entro l'a.s. 2014-2015 (FASE A), come pure a vantaggio dei docenti pur assunti con il piano straordinario di assunzioni ma provenienti da graduatoria di merito del concorso 2012, vantando essi all'evidenza, pur in considerazione del criterio meritocratico, una posizione differenziata e preferibile rispetto ad i meri docenti abilitati iscritti nella graduatoria ad esaurimento.”.

La Corte d'Appello di Milano, con Sentenza n. 926/2018 pubbl. il 25/05/2018 (**all.10**), ricostruito compiutamente il quadro normativo di riferimento ed innanzitutto le disposizioni della legge 107/2015 che ha disciplinato il previsto piano straordinario di assunzioni e mobilità del personale docente, ha richiamato tutte le ragioni compiutamente sostenute nella propria sentenza n. 526/2018, dichiarando la totale infondatezza delle deduzioni avversarie sia proprio per il controverso accantonamento che per il principio del collegamento gerarchico delle fasi della mobilità.

Si citano alcuni passaggi della Corte territoriale:

“Anche su tali punti le censure dell'appellante non appaiono fondate.

Quest'ultima sostiene che il MIUR abbia creato disparità di trattamento tra i docenti assunti da graduatorie di merito concorso 2012 e docenti tra graduatorie ad esaurimento, introducendo una distinzione per fasi, sulla base del canale di reclutamento e dell'anno di assunzione, che non tiene conto del punteggio, costituito dai titoli e dall'anzianità di servizio, per-tanto priva di equità ed imparzialità, stravolgendo il previgente sistema ed enfatizzando la partecipazione differenziata a seconda della graduatoria cui i candidati appartenevano; che le norme pattizie si spingono oltre introducendo ex post rispetto alla legge 107/2015 una segmentazione in fasi e sotto fasi non prevista dalla norma primaria.

L'appellante ritiene che il CCNI abbia previsto illegittimamente un accantonamento di posti in ambito provinciale nella fase B in favore dei soggetti provenienti dalle graduatorie di me-rito del concorso del 2012.

Si tratta dei soggetti previsti dall'art. 1, comma 96 lettera a della legge 107/2015 (“i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado); secondo l'appellante il CCNI avrebbe introdotto una disparità di trattamento, privilegiando tali docenti, in relazione agli ambiti provinciali, rispetto ai docenti provenienti da GAE, indicati nella lettera b dell'art. 1 comma 96.

L'assunto non è fondato.

Osserva infatti la Corte come da una oculata disamina dell'art. 1, comma 108 della legge 107/2015 sia già la legge a fare riferimento, nell'articolata disciplina prevista per la mobilità, solo ai posti già assegnati in via provvisoria ai docenti di cui all'art.1, comma 96 lettera b, cioè quelli provenienti da Gae; la disposizione non menziona invece i docenti di cui all'art. 1, comma 96, lettera a.



Ne consegue che la disciplina prevista dal CCNI appare, nella diversa considerazione dei docenti provenienti dal concorso del 2012 con l'accantonamento di posti negli ambiti provinciali, in piena sintonia con la legge.

La diversa considerazione di tali docenti, sul piano dapprima della legge e poi su quello della CCNI ha poi una giustificazione ragionevole.

Va infatti considerato che con il DDG n. 82 del 24 Settembre 2012 sono stati “indetti, su base regionale, concorsi per titoli ed esami per la copertura di 11542 cattedre ... risultanti vacanti e disponibili in ciascuna regione negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015”; la domanda di partecipazione a concorso, a pena di esclusione, doveva essere presentata in una sola regione (articolo 3); la vincita del concorso e la conseguente assunzione a tempo indeterminato conferivano ai candidati in possesso dei requisiti di ammissione il titolo di abilitazione all'insegnamento.

Il D.M. n. 356/2014 ha poi previsto lo scorrimento degli idonei qualora i vincitori fossero stati in numero inferiore rispetto al 50% dei posti assegnati

Tenendo conto che il concorso del 2012 è stato indetto su base regionale risulta in conclusione giustificata la scelta del legislatore dapprima e delle parti collettive in sede di contrattazione integrativa poi di favorire i docenti, vincitori ed idonei, provenienti da quel concorso.”.

Il Tribunale di Monza, inoltre (Sentenza n. 415/2018 pubbl. il 07/08/2018, G.L. Dr.ssa Camilla Stefanizzi) ha, tra l'altro, osservato:

“Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, si osserva come la procedimentalizzazione per fasi di cui al CCNI ed alla relativa ordinanza ministeriale attuativa n. 241/2016 non contrasti affatto con l'art. 1, comma 108, l. 107/2015, risultando anzi coerente con la diversità delle fattispecie considerate, trattandosi di materia la cui regolamentazione, per quanto non direttamente previsto dalla fonte primaria, è rimessa alla contrattazione collettiva ed alla relativa concertazione in sede sindacale.

Ed invero, anzitutto si evince dall'esame delle disposizioni richiamate come sia la norma di rango primario a prevedere diversa regolamentazione dedicata ai docenti provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012, sia in relazione alla procedura di assunzione sia in relazione a quella di mobilità.”

Evidenziando, quindi, che già in fase di assunzione straordinaria il legislatore ha voluto differenziare le posizioni gli idonei del concorso 2012:

“Sotto il primo profilo, infatti, come visto, l'art. 1 comma 96 della legge n. 107 cit. distingue nettamente le due categorie dei soggetti da assumere nella lettera a) (docenti provenienti da graduatorie di merito del concorso 2012) e lettera b) (docenti provenienti dalle graduatorie ad esaurimento), stabilendo al comma 100 che “All'assunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a), rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso”.”.

Poi sulla procedura di mobilità straordinaria il predetto G.L. del Tribunale di Monza ha rilevato:

“Quanto alla procedura di mobilità, il comma 108 prevede anzitutto chiaramente un accantonamento dei posti riservati per la mobilità dedicata ai docenti provenienti



dalla graduatoria di merito del concorso 2012 , art. 96 lett. a), stabilendo che i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 partecipano, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, “per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c)”, escludendo quindi i posti assegnati in via provvisoria al personale proveniente dalle graduatorie di merito del concorso 2012.

Peraltro, la procedimentalizzazione in fasi risulta espressamente contemplata nello stesso comma 108, laddove prevede che solo “Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b)...” (ma non anche quelli di cui alla lett. a), vale a dire i docenti provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012) , “..assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su se-de provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale”..”.

Alla luce delle considerazioni e dei motivi su esposti voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, *contrariis reiectis*, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi *ut supra*.

Tenuto conto che la parte ricorrente ha riproposto medesimo ricorso immediatamente dopo aver lasciato estinguere il precedente RG 8846/2018 per mancata comparizione delle parti e tenuto conto che l'amministrazione si è dovuta costituire in entrambi i giudizi,

CONDANNARE parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.

Allega:

1. Stato Matricolare
2. Domanda di Trasferimento per a.s. 2016/2017 e allegati
3. Lettera di notifica domanda trasferimento 2016
4. Certificato di Morte del Padre Bonacasa Pellegrino
5. Ricorso ex art.414 c.p.c. di Bonacasa Anna Maria (RG 8846/2018)
6. Bollettino Movimenti Agrigento 2016
7. Estratto L.107/2015
8. Estratto CCNI 2016
9. Corte d'Appello di Milano Sentenza n.524/2018
10. Corte d'Appello di Milano Sentenza n.926/2018

Milano, 16 maggio 2019

Il Funzionario delegato
(Dott.ssa Avv. Emanuela Lucia Romano)

